



Comune di Marigliano

Prov. di Napoli

VII°SETTORE-POLITICHE SOCIALI

TEL.081/8858340

BENEFICI ECONOMICI A FAVORE DEGLI INVALIDI CIVILI

INDICE:

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'ASL

DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE

IL RUOLO DEI PATRONATI

I PUNTEGGI SANITARI SUFFICIENTI PER I BENEFICI ECONOMICI

L'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE

I REQUISITI AMMINISTRATIVI

IL RUOLO DELL'INPS

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

LE SENTENZE GIUDIZIALI

I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI

LO SCORPORO

LA RIVEDIBILITA'

IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA'

INFORMAZIONI ALL'UTENZA

LE FASI DEL PROCEDIMENTO

Nel febbraio 2001, le competenze amministrative relative agli invalidi civili sono state trasferite dalle Prefetture ai Comuni.

Sono due le fasi del procedimento legate al rilascio dei benefici economici:

1) quella sanitaria, di competenza ASL, con la quale viene riconosciuto il grado di invalidità

2) quella amministrativa, di competenza del Comune, con la quale si verificano i requisiti socio-economici necessari per ottenere i benefici economici richiesti già al momento di presentazione della domanda all'ASL.

Per attivare la prima è necessario recarsi al competente ufficio Invalidi civili dell'ASL (l'ASL NA/4 DISTRETTO 70 MARIGLIANO) e presentare apposita domanda con la quale si chiede la visita sanitaria per il riconoscimento o aggravamento dell'invalidità.

Il Comune si attiverà solo successivamente per la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta dalla commissione sanitaria.

Infatti non tutti i riconoscimenti sanitari di invalidità sono sufficienti ad attivare l'iter amministrativo del Comune che è tenuto a verificare il possesso dei requisiti socio economici previsti per ogni tipo di invalidità accertata in sede di commissione medica.

La decorrenza delle provvidenze, secondo la normativa vigente, è fissata dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda all'ASL.

In sintesi:

L'ACCERTAMENTO SANITARIO DELL'ASL

L'esito della visita viene indicato nel verbale sanitario redatto dalla Commissione Medica e, dopo i controlli effettuati dalla sede provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene inviata una copia conforme all'originale al Comune e, al cittadino richiedente. Se il verbale riconosce un punteggio sufficiente per ottenere i benefici economici, l'invalido riceverà dal Comune Ente Concessorio il seguente materiale:

- 1. la lettera di presentazione con le istruzioni per la compilazione del modello;*
- 2. il modello "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti";*
- 3. un modello per l'atto di delega alla riscossione (compilazione facoltativa, nell'ipotesi in cui si decida di individuare un soggetto diverso dall'invalido alla riscossione).*

I modelli sopra richiamati, appena compilati, devono essere restituiti all'Ufficio Invalidi civili del Comune .

Si delinea così l'iter amministrativo:

ASL

(determina il grado di invalidità)

COMUNE

(accerta i requisiti socio-economici e rilascia le provvidenze economiche)

INPS

(eroga i benefici economici)

DOVE CONSEGNARE LA DOCUMENTAZIONE

La documentazione (es. dichiarazione sostitutiva, integrazioni, istanze e richieste di delucidazioni, ecc) dovrà essere trasmessa all'Ufficio invalidi civili nei seguenti modi:

- a) tramite posta al Comune di Marigliano - Ufficio Invalidi Civili - Piazza del Municipio, o direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune.*

Tel. 081/8858340. L'indirizzo di posta elettronica è ise@comunemarigliano.it

IL RUOLO DEI PATRONATI

E' possibile rivolgersi ai patronati presenti sul territorio per la compilazione della modulistica o per farsi assistere in qualsiasi altra richiesta di adempimenti collegata al procedimento del Comune.

I PUNTEGGI SANITARI PER OTTENERE I BENEFICI ECONOMICI

Le percentuali di invalidità o le minorazioni riconosciute in sede sanitaria idonee ad attivare il procedimento amministrativo del COMUNE sono le seguenti:

Riconoscimento sanitario nel verbale Provvidenze economiche collegate :

INVALIDO con riduzione permanente della capacità

lavorativa in misura superiore ai 2/3 (L. 118/71) (punteggio

tra il 74% e il 99% compresi) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento della domanda].

assegno di invalidità

INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità

lavorativa 100% (L. 508/88) [età compresa tra 18 e 65 anni al momento della domanda].

Pensione di inabilità

INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80); [età compresa tra 18 e 65 anni al momento della domanda].

Pensione di inabilità +Indennità di accompagnamento

INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa : 100% con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80).

Pensione di inabilità + Indennità di accompagnamento

MINORE INVALIDO per difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. 118/71 e L. 289/90)

Indennità di frequenza

MINORE IPOACUSICO con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500-1000-2000 Hertz (L. 289/90)

Indennità di frequenza

MINORE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/80);

Indennità di accompagnamento

MINORE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 18/80);

Indennità di accompagnamento

ULTRA65ENNE INVALIDO con impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (L. 508/88)

Indennità di accompagnamento

ULTRA65ENNE INVALIDO con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L. 508/88)

Indennità di accompagnamento

CIECO CON RESIDUO VISIVO non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/70 e L. 508/88)

Pensione di cecità parziale +Indennità speciale

CIECO ASSOLUTO (L. 382/70 e L. 508/88)

Pensione di cecità assoluta +Indennità di accompagnamento per cecità assoluta

SORDOMUTO (L. 381/70 e L. 508/88)

Pensione di sordomutismo+Indennità di comunicazione

L'AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE

Il COMUNE istruisce una pratica amministrativa ogni volta che arriva dall'ASL un verbale con punteggio sufficiente.

La pratica, per essere completata, rimane in attesa della dichiarazione sostitutiva compilata e sottoscritta ai sensi di legge dall'invalido. E' importante far pervenire la documentazione con sollecitudine.

Il Comune adotta l'atto finale di riconoscimento dei benefici economici, entro i 180 giorni successivi all'arrivo ufficiale del verbale sanitario.

Se la modulistica non è compilata correttamente, il Comune chiederà all'invalido le integrazioni relative agli elementi mancanti o non corretti. In alcuni casi si può verificare l'esigenza di effettuare accertamenti d'ufficio che possono influire sui tempi di conclusione della pratica.

Appena adottato l'atto finale di autorizzazione il Comune trasmetterà per via telematica i dati all'INPS che provvederà ad erogare il beneficio economico.

I REQUISITI AMMINISTRATIVI

Per poter accedere alle provvidenze economiche occorrono dei requisiti amministrativi:

Tipo di provvidenza Requisiti amministrativi

Tutte le provvidenze

- residenza territorio nazionale;
- cittadinanza italiana o comunitaria (per gli extracomunitari titolarità della carta di soggiorno).

assegno di invalidità

- età al momento della domanda tra 18 e 65 anni;
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge annualmente;
- obbligo di iscrizione alle liste di collocamento speciali (L. 482/68) per gli invalidi civili fino all'età collocabile [60 anni per le donne e 65 per gli uomini] ad eccezione degli "in collocabili al lavoro". Fra gli "in collocabili" sono da comprendere anche gli invalidi inoccupati che frequentano regolarmente corsi di studio e non risultano iscritti alle liste di collocamento obbligatorio (Sent. C.C. n° 329/2002);
- incompatibilità con prestazioni dirette per causa di guerra, lavoro o servizio (es. rendita INAIL) nonché con pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti erogate dall'INPS (es.I/O), ferma restante la facoltà di opzione da parte della persona interessata.

Pensione di inabilità

- età al momento della domanda tra 18 e 65 anni;
- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente adeguati .

Indennità di accompagnamento

- assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici.

Indennità di frequenza

- età al momento della domanda inferiore a 18 anni;
- L'erogazione dell'indennità è subordinata alla frequenza continua o anche periodica, a scopi terapeutici e riabilitativi, presso centri ambulatoriali o centri diurni anche di tipo semi-residenziali,

pubblici o privati, purché operanti in regime convenzionale, nonché alla frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, di centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. L'indennità di frequenza è erogata solo per i periodi di effettiva frequenza sulla base dell'istanza presentata dal rappresentante legale del minore al Comune;

- apposita istanza in corso di frequenza

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla Legge stabiliti annualmente;

- assenza di ricoveri in Istituti a totale carico di enti pubblici.

Pensione di cecità parziale

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge annualmente con adeguamento annuale .

Indennità speciale - a solo titolo di menomazione come cieco parziale.

Pensione di cecità assoluta

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge con adeguamento annuale.

Pensione di sordomutismo

- titolarità di redditi personali soggetti ad IRPEF al lordo degli oneri deducibili inferiori ai limiti previsti dalla legge con adeguamento annuale .

Indennità di comunicazione - a solo titolo di menomazione come sordomuto.

IL RUOLO DELL'INPS

L'INPS ha il ruolo di Ente erogatore, cioè esegue il pagamento dei benefici economici disposti dal Comune (oppure disposti dal giudice con le sentenze che riconoscono il diritto al beneficio economico "sentenze costitutive" o ricostitutive di prestazioni economiche precedentemente revocate per mancanza dei requisiti sanitari).

Nel caso di ratei maturati e non riscossi degli invalidi deceduti, il pagamento a favore degli eredi richiedenti viene fatto dall'INPS sulla base della disposizione comunale, a seguito della suddivisione dei ratei in relazione alle quote che spettano agli eredi legittimi.

LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

La compilazione del modello di dichiarazione sostitutiva inviato dal Comune e qualsiasi altra dichiarazione o richiesta devono essere fatte nel rispetto della normativa vigente; in particolare il Testo Unico sulla Documentazione amministrativa ha semplificato molto la procedura evitando di dover produrre certificati e di autenticare le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

Le autocertificazioni, le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà e le istanze devono essere semplicemente firmate (se sono formate da più fogli separati la firma deve essere apposta su tutti i fogli) e consegnate secondo le seguenti modalità:

a) Invio per posta, per via telematica o consegna a mano tramite altra persona: in questi casi è necessario allegare obbligatoriamente fotocopia fronte/retro di un documento di identità del dichiarante

b) Presentazione diretta allo sportello: in questo caso il dichiarante deve firmare in presenza dell'incaricato che deve apporre in calce il timbro dell'Ufficio ricevente e la propria firma.

I CASI DI IMPEDIMENTO :

1) Nel caso in cui il dichiarante non possa o non sappia firmare, la dichiarazione deve essere raccolta dal Pubblico Ufficiale in modo che sia possibile attestare la dichiarazione.

2) *Quando una persona non è in grado di rendere una dichiarazione a causa di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, un parente prossimo (il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, da altro parente fino al 3° grado) può fare una dichiarazione nel suo interesse. In questo caso la dichiarazione va resa, indicando l'esistenza di un impedimento temporaneo per ragioni di salute, davanti al Pubblico Ufficiale che accerta l'identità del soggetto dichiarante.*

ATTENZIONE A COSA SI DICHIARA

Il dichiarante deve essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (art.76 D.P.R. 445/2000), punite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nonché sulle conseguenze previste dall'art.75 D.P.R. 445/2000 relative alla decadenza da benefici eventualmente ottenuti con provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Sui dati dichiarati vengono effettuati controlli (art. 71 del DPR 445/2000) diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite

LE SENTENZE GIUDIZIALI

Quando l'invalido ottiene una sentenza giudiziale favorevole che riconosce il diritto al beneficio economico, deve rivolgersi direttamente all'INPS per il pagamento. In questo caso, infatti, la sentenza sostituisce l'autorizzazione del Comune.

Le sole sentenze che necessitano dell'atto di autorizzazione del Comune sono quelle che si limitano a dichiarare (c.d. dichiarative) l'esistenza dei requisiti sanitari del soggetto ricorrente e non anche quella dei requisiti socio-economici. La mancanza di quest'ultimo accertamento rende necessario il procedimento comunale.

I RATEI MATURATI E NON RISCOSSI A FAVORE DEGLI EREDI LEGITTIMI

Nel caso di decesso dell'invalido i ratei maturati e non riscossi possono essere richiesti dagli eredi legittimi. Questa richiesta deve essere presentata all'INPS da parte di un erede legittimo (erede richiedente).

L'INPS avrà cura di trasmetterla d'ufficio al Comune se non è ancora stato emesso l'atto di autorizzazione al beneficio economico.

Nel caso in cui l'invalido deceduto non abbia compilato e restituito la "Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche a favore degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.", questa dovrà essere compilata e restituita dall'erede.

Gli adempimenti successivi al provvedimento comunale che determinano la ripartizione delle quote a favore degli eredi legittimi sono di competenza INPS.

LO SCORPORO

E' bene precisare che il principio generale in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo impedisce all'invalido di percepire per la stessa patologia più benefici economici. Questo significa che le provvidenze economiche riconosciute dal comune sono autorizzate a condizione che l'interessato non percepisca per le stesse patologia benefici per causa di guerra, di lavoro o di servizio. Se, ad esempio, l'interessato già percepisce una rendita INAIL per la perdita di un arto non può, per lo stesso motivo, chiedere il riconoscimento anche dell'invalidità civile. Ciò non significa che se la persona dell'esempio descritto soffre di una patologia diversa non possa chiedere il riconoscimento dell'invalidità: questa richiesta, infatti, ben può essere inoltrata all'ASL, purché si basi su patologie diverse da quella della perdita dell'arto.

È opportuno ricordare che quando l'invalido non ha dichiarato alla commissione sanitaria di percepire un'altra rendita il Comune, in virtù di accertamenti preventivi, interrompe il procedimento di autorizzazione per mettere quella commissione sanitaria in condizione di scorporare le patologie dell'invalidità civile da quelle altrimenti indennizzate. Questa fase, detta

“scorporo”, normalmente prolunga molto i tempi di attesa perché le decisioni dello scorporo vengono prese con le stesse modalità del primo accertamento sanitario.

Si ricorda, infine, che la “residualità” dell’invalidità rispetto alle altre pensioni o rendite esiste anche tra cecità e sordomutismo rispetto all’invalidità civile. Ciò vuol dire che se, a titolo esemplificativo, la riduzione della vista ha già determinato il riconoscimento della cecità, quel deficit visivo non potrà essere fatto valere per ottenere la percentuale di un’altra invalidità civile.

LA RIVEDIBILITA’

Nel caso in cui la Commissione Medica abbia provveduto al riconoscimento sanitario con l’indicazione di una data di revisione, l’invalido dovrà a quella data sottoporsi di nuovo a visita medica. Inoltre l’INPS provvederà a sospendere cautelativamente i pagamenti in attesa di conoscere dal Comune l’esito della visita espletata dall’Asl secondo la procedura ordinaria. E’ opportuno, pertanto, che in previsione di tale scadenza l’interessato si rivolga all’ASL per la visita di revisione.

Ottenuto il verbale di revisione, il Comune emette nuovo decreto di concessione, per la riattivazione dei pagamenti con gli arretrati dovuti.

IL COMPIMENTO DEL 18° ANNO DI ETA’

Un minore invalido titolare di benefici economici, una volta diventato maggiorenne, deve attivarsi nei seguenti modi:

- A) Se è titolare di indennità di accompagnamento deve fare richiesta scritta al Comune per ottenere i benefici economici come invalido maggiorenne. La visita di revisione al compimento del 18° anno di età viene attivata a richiesta dell’interessato dall’ASL NA4 distretto 70*
B) se è titolare di indennità di frequenza deve rivolgersi all’ASL per fare domanda con la quale si chiede l’ accertamento sanitario per il riconoscimento dell’invalidità e la concessione dei benefici economici eventualmente spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta.

INFORMAZIONI ALL’UTENZA

*Per qualsiasi informazione (ad esempio per conoscere lo stato di avanzamento della pratica e/o i tempi presumibili di evasione della stessa)ci si può rivolgere all’Ufficio Invalidi Civili del Comune : **Tel. 081/8858340 –e-mail ise@comunemarigliano.it;***

L’ufficio Invalidi civili coordina gli sportelli di informazione e nei casi complessi contatta, su segnalazione del punto di informazione, direttamente l’utente in tempi brevi per le delucidazioni richieste.

Le dichiarazioni di responsabilità inviate annualmente dalla sede INPS agli utenti (relative al ricovero ospedaliero ed all’iscrizione nelle liste speciali di collocamento)possono essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune unitamente alla fotocopia della carta d’identità dell’interessato.